

RAPPORTO
della Commissione delle Petizioni
sul messaggio 30 ottobre 1963 concernente la domanda di grazia
presentata dal signor Kurt Wittwer, Basilea

(del 12 febbraio 1964)

La Commissione delle Petizioni ha esaminato attentamente il messaggio a margine, concernente la domanda di grazia presentata il 2 dicembre 1961, e rinnovata il 27 luglio 1963, dal signor Kurt Wittwer, 1932, ora domiciliato a Basilea.

Con sentenza 27 febbraio 1958, la Pretura di Riviera attribuì al petente, con effetti di stato civile, il figlio Luciano Arturo, nato da una relazione illegittima con una cittadina ticinese, e lo condannò a versare alla madre, oltre a risarcimenti vari, un importo di Fr. 100,— mensili — ridotto poi, per determinate circostanze, a Fr. 25,— — per il mantenimento del figlio stesso.

Il Wittwer non soddisfece che in minima parte agli obblighi di mantenimento derivanti dalla surrichiamata sentenza, per cui, con decreto d'accusa del 21 ottobre 1961 il Procuratore pubblico sopracenerino gli inflisse 15 giorni di detenzione, ridotti poi a 10 per mancata opposizione. L'istante non venne ammesso al beneficio della sospensione condizionale, avendo subito due condanne analoghe da tribunali della Svizzera interna.

L'esecuzione della pena venne tenuta in sospenso in seguito alla domanda di grazia inoltrata, come s'è scritto sopra, il 2 dicembre 1961. Legittima osservazione, a questo proposito, può essere fatta, nel senso cioè che il tempo trascorso dal momento dell'inoltro della domanda di grazia alla presentazione del messaggio governativo appare eccessivo. Dal messaggio e, soprattutto, dall'insieme dell'incarto si possono tuttavia desumere le ragioni che riteniamo plausibili di questo ritardo: il primitivo preavviso negativo del Procuratore pubblico, che determinò il consiglio all'istante di ritirare la domanda; la necessità, in seguito all'insistenza del richiedente, di approfondire il caso per conoscere e appurare oggettivamente la nuova situazione personale e familiare del Wittwer — le richieste di informazioni e di rapporti dalle autorità della Svizzera interna domandarono parecchio tempo — sono le principali. Giova inoltre notare che dall'introduzione della nuova domanda (27 luglio 1963) alla presentazione del messaggio, il periodo di tempo trascorso appare normale, se si considera la necessità di assunzione da parte del Dipartimento di ulteriori preavvisi e informazioni.

Confessiamo che la Commissione si è introdotta nell'esame di questa domanda di grazia con molta prudenza e perplessità. La figura dell'istante, infatti, vista attraverso le sue avventure — o disavventure — prematrimoniali, che lo portarono ad avere ben tre figli illegittimi, per i quali deve ora sopportare oneri di mantenimento, non appare certamente degna di troppe delicatezze. Sennonché, pur perdurando l'impressione sfavorevole sui trascorsi summenzionati, il successivo matrimonio del petente e la conseguente formazione di una propria famiglia arricchitasi di tre figli legittimi (anno di nascita, rispettivamente: 1957, 1959, 1960); la posizione professionale e salariale dello stesso (Fr. 892,— mensili quale operaio presso la ditta Rolladen A.G. di Basilea), che determina una situazione finanziaria difficile della famiglia, aggravata dalle malattie subite dalla moglie e alle di lei perduranti condizioni precarie di salute, hanno convinto la grande maggioranza della Commissione ad approfondire questo caso, divenuto pietoso, nello spirito

dell'istituto della grazia. Oltre a queste considerazioni, attraverso supplementi d'inchiesta, i commissari hanno preso atto che il Wittwer è diventato un buon padre di famiglia, di condotta incensurata dal momento del suo matrimonio; che è considerato dal suo datore di lavoro un ottimo operaio, attivo e fedele; che egli fa ora fronte con maggiore regolarità agli oneri di mantenimento applicatigli dalle rispettive sentenze.

Una decisione negativa potrebbe danneggiare moralmente e finanziariamente la sua famiglia, completamente estranea ai fatti da lui commessi precedentemente al matrimonio. Il ventilato licenziamento da parte del suo datore di lavoro sarebbe tale da creare una situazione di disagio che non può essere ignorata alla luce delle constatazioni summenzionate.

L'accoglimento della domanda di grazia è vista pertanto dalla maggioranza della Commissione come mezzo adeguato per non influire negativamente sulla situazione già precaria della famiglia e, inoltre, quale aiuto morale della società verso il richiedente, il quale, nonostante le difficili condizioni finanziarie nelle quali si dibatte, cerca di onorare i suoi impegni e di riacquistare la fiducia delle autorità.

Questa determinazione verso un atto di clemenza collima con il più recente preavviso della nostra Autorità di tutela — che a suo tempo ebbe a presentare denuncia contro il Wittwer — la quale giudica che «la buona volontà che egli dimostra oggi non debba essere pregiudicata da un'eventuale esecuzione della pena di detenzione».

Occorre inoltre far notare che il reato di trascuranza dei doveri di assistenza familiare è di natura speciale: le finalità che la legge si prefigge, prevedendo pene di carattere coercitivo, sono raggiunte interamente quando il debitore fa fronte ai suoi obblighi di sostentamento, per cui diviene superflua l'applicazione dell'art. 41 cifra 3 CPS.

In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione propone di accettare il preavviso favorevole contenuto nelle conclusioni del messaggio governativo e di mettere pertanto il richiedente al beneficio della grazia.

Per la Commissione delle Petizioni:

P. Bignasca, relatore

Boffa — Coppi — Franzì — Ghiggia
— Mengoni — Pagani — Tamburini